

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PUGLIA

tra

ANAEP CONFARTIGIANATO PUGLIA rappresentata dal Presidente della Federazione regionale Confartigianato Francesco Sgherza e dal presidente regionale ANAEP Luigi Marullo assistiti dal Segretario regionale di Confartigianato Imprese Puglia dott. Umberto A. Castellano e dall'avv. Giuseppe Possidente;

CLAAI PUGLIA rappresentata dal Presidente regionale Luigi Cosimo Quaranta;

CNA COSTRUZIONI PUGLIA rappresentata dal Segretario regionale di CNA PUGLIA Giuseppe Riccardi;

FAIE CASARTIGIANI PUGLIA rappresentata dal Coordinatore regionale Stefano Castronuovo;

e

FENEAL UIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Francesco Pappolla e dai Segretari Giovanni Librando e Salvatore Listinghe;

FILCA CISL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Antonio Delle Noci e dai Segretari Luigi Sideri e Giuseppe Villani;

FILLEA CGIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Ignazio Marcello Savino e dai Segretari Giovanni Massaro e Francesca Deleonardis;

preso atto

che il Verbale di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 - art. 42 "Accordi locali" demanda alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello;

tenuto conto

dei vigenti accordi interconfederali sugli assetti contrattuali del 23.11.2016 e 26.11.2020;

dei verbali di accordo di rinnovo del C.C.N.L. sottoscritti a livello nazionale in data 31/01/2019, 30/01/2020 e 04/05/2022;

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo Regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'edilizia e affini della Puglia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del vigente C.C.N.L. .

Il presente Contratto integra, a livello regionale, il rispettivo C.C.N.L. stipulato dalle Associazioni Nazionali Datoriali e Organizzazioni Nazionali Sindacali di riferimento delle stipulanti Associazioni Regionali Datoriali e Organizzazioni Regionali Sindacali, annullando e sostituendo tutti i contratti esistenti aventi medesimo livello e rientranti nel medesimo settore sottoscritti tra le medesime Parti.

Premessa

La trattativa per la sottoscrizione in Puglia del Contratto Collettivo Regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'edilizia e affini, indipendentemente dal sistema di bilateralità edile a cui afferiscono, si svolge in una fase molto delicata e complessa: la pandemia SARS-CoV-2, che ha colpito negli ultimi anni l'economia mondiale, ha infatti evidenziato la grande fragilità del nostro modello di sviluppo.

Tale situazione ha generato nel 2020 una pesante contrazione dell'economia mondiale che non ha risparmiato il nostro Paese, nel quale si è registrata una caduta del Pil pari a -8,9%. Di fronte a questa situazione la risposta dell'Unione Europea è stata formidabile: oltre 223 mld di investimenti per la

ripresa e il rilancio dell'economia del nostro Paese. L'effetto combinato di tali misure con gli interventi messi in campo dal Governo Draghi ha consentito nel 2021 di registrare, anche in presenza di una ripresa del settore a partire dal 2019 e dopo una crisi del comparto durata più di 10 anni, una forte accelerazione del settore delle costruzioni certificata dall'aumento delle masse salariali e degli addetti registrati dal sistema delle Casse di settore.

Per sostenere con forza questa ripresa diventa decisivo allora qualificare il settore puntando sul rafforzamento del sistema della bilateralità, sulla formazione e sicurezza, su legalità e regolarità, sul *green building* e l'economia circolare.

Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano e della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nella realtà produttiva pugliese; registrano oggi un mutato contesto in termini economici, occupazionali e sociali che, se supportato adeguatamente, potrebbe portare ricadute positive sugli indicatori economici ed occupazionali della regione. Ciò premesso, gli effetti attesi dal P.N.R.R., in uno con una politica territoriale di supporto, devono rappresentare la base per una ulteriore accelerazione della ripresa del comparto, strategico per tutto il sistema nazionale.

In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nell'adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l'edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la salvaguardia e il restauro dei beni culturali. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione delle norme che rendono difficoltosa l'attività edilizia.

In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare una azione comune nei confronti della Regione Puglia e degli altri Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.

Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità, regolarità e sicurezza, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria e il lavoro di qualità. Le stesse Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e del *dumping* contrattuale nel settore dell'edilizia pubblica e privata, individuando in tali distorsioni una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese virtuose e coerenti con il dettato contrattuale e normativo.

L'azione di contrasto al lavoro irregolare e alle varie forme di *dumping* deve avere come cardine l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle Parti comparativamente più rappresentative, nonché la puntuale applicazione e verifica di quanto previsto dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023 in materia di regolamentazione del subappalto. In tale ottica, le Parti si impegnano a un'azione congiunta per il rafforzamento e la valorizzazione della contrattazione collettiva artigiana nel comparto edile.

Le Parti si danno inoltre atto che la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri assumono un valore prioritario e di attenzione particolare nell'attuale ripresa delle attività edili e, a tal fine, convengono di rafforzare gli strumenti di prevenzione e formazione avvalendosi dei sistemi di bilateralità di riferimento a supporto e per l'assistenza di imprese, lavoratrici e lavoratori.

Nell'ambito del territorio regionale pugliese, pure con la contestuale presenza in edilizia di due diversi sistemi bilaterali, nell'interesse delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori si è sempre favorita una leale coesistenza tra gli stessi evitando fenomeni distorsivi quali concorrenza sleale e *dumping* salariale e contrattuale.

Con l'auspicio di poter in futuro addivenire al superamento dei divari eventualmente ancora in essere, la costante osservanza dei suddetti principi ha comunque consentito un sereno sviluppo della bilateralità quale ormai stabile e consolidata realtà per imprese e dipendenti.

Inoltre le Parti, condividendo la necessità che le opere pubbliche siano realizzate nei tempi previsti e che ciò può richiedere particolari modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro e delle lavorazioni, con riferimento alle opere pubbliche di dimensioni significative, ossia di importo di aggiudicazione pari o superiore alla soglia comunitaria, si attiveranno perché si istituzionalizzi un virtuoso sistema di concertazione preventiva che, su istanza congiunta dell'impresa aggiudicataria e delle OO.SS., precedentemente all'avvio del cantiere, preveda incontri finalizzati al confronto sui seguenti temi: i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, il fabbisogno occupazionale dell'opera - ivi compreso il ricorso alla B.L.E.N. - la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.

Di particolare interesse, pertanto, diviene l'esigenza di valorizzare e potenziare il sistema della Borsa Lavoro Edile Nazionale a disposizione delle Parti sociali per far fronte ad un mercato del lavoro dinamico favorendo nuova occupazione.

ART.1- ENTI BILATERALI

1. Le Parti riaffermano che la bilateralità del settore edile, nelle sue differenti forme e articolazioni, è lo strumento di riferimento contrattuale indispensabile nel comparto artigiano per l'applicazione degli impegni sottoscritti nel C.C.N.L. e nel presente C.C.R.L. nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

2. In considerazione dell'andamento del settore, al fine di consolidare i risultati dell'ultimo triennio, le Parti ritengono fondamentale continuare a impegnarsi nel porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti bilaterali del settore al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia. Ribadiscono pertanto una chiara necessità di informazione sulle attività e sulle opportunità che gli enti bilaterali di settore offrono alle imprese iscritte, anche attraverso una campagna di diffusione informativa. La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività degli enti bilaterali di riferimento con lo scopo di:

- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese, le lavoratrici e i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
- fare sinergia per risparmiare e ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere l'attività per incentivare e innovare i servizi e le prestazioni aumentandone la qualità.

Al fine di migliorare l'efficacia degli enti bilaterali, le Parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore.

ART.2 - REGOLARITÀ E LEGALITÀ

1. Le Parti condividono la necessità di adottare regole certe che valorizzino la qualità e la professionalità; per questo è fondamentale che tale principio divenga criterio utilizzato dalle stazioni appaltanti e che sia tutelato il lavoro in tutta la filiera delle costruzioni (dall'appaltatore al subappaltatore fino al subcontraente); vanno inoltre fortemente ridotte e qualificate le Stazioni Appaltanti e con le stesse vanno promossi protocolli di legalità e sicurezza in materia di appalti, di congruità e C.C.N.L. applicabili.

2. Le Parti riconoscono un ruolo decisivo degli enti nel contrasto ai fenomeni elusivi e distorsivi del settore primo fra tutti il *dumping* contrattuale (circolare CNCE 792/21).

Inoltre, la verifica di congruità così come i protocolli con gli altri enti preposti quali INL, INPS, INAIL, ASL, rappresentano certamente delle buone pratiche da rafforzare ed estendere. Così come un ruolo decisivo per il concreto controllo sul territorio e per garantire la sicurezza nei cantieri è certamente rappresentato dal rilancio e potenziamento dei comitati paritetici per la sicurezza, dalla rappresentanza dei lavoratori per sicurezza e dalla formazione specifica erogata dal sistema della bilateralità.

3. Al fine di monitorare i fenomeni distorsivi del settore, le Parti del presente contratto promuoveranno la istituzione di un Osservatorio regionale composto pariteticamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale che possa verificare eventuali fenomeni di *dumping* contrattuale, analizzare e proporre iniziative utili al recupero di tutte quelle aziende che applicano contratti diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore dell'edilizia al fine di favorirne la corretta applicazione e la relativa contribuzione alla bilateralità, con evidenti effetti positivi sui temi della regolarità e della sicurezza dei cantieri. L'Osservatorio si riunirà periodicamente con cadenza trimestrale o su richiesta anche di una delle parti

4. Al fine di sostenere la sorveglianza, le Parti si attiveranno presso le Stazioni appaltanti perché venga previsto l'obbligo per le imprese, mediante inserimento di apposita clausola nei capitolati d'appalto e nelle autorizzazioni al subappalto, di consentire il libero accesso ai cantieri pubblici dei funzionari dell'organismo paritetico di riferimento per promuovere il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento all'edilizia privata, le Parti verificheranno con gli Uffici comunali e regionali preposti l'opportunità, la possibilità e le modalità, di condizionare il rilascio del titolo abilitativo a costruire alla dichiarazione di disponibilità da parte delle imprese ad avvalersi dei servizi degli enti bilaterali di settore in materia di sicurezza per lo svolgimento delle attività loro demandate dalla contrattazione e dalla legge

Le Parti, altresì, si attiveranno affinché vengano fornite direttive dagli enti competenti o dall'ANAC, tese a chiarire che le attestazioni di modelli organizzativi per formazione e sicurezza possono essere rilasciate da enti terzi, tra i quali rientrano prioritariamente gli enti previsti dal C.C.N.L. per le imprese edili ed affini.

ART.3 - INDENNITÀ CONTRATTUALI

1. Le Parti confermano la piena adesione agli assetti contrattuali del comparto artigiano, così come delineati dai vigenti accordi interconfederali sopra richiamati. In particolare ribadiscono l'adozione di un assetto basato su due livelli contrattuali di pari cogenza, con un solo ulteriore livello oltre quello nazionale. Ciò premesso, i valori economici attribuiti alle indennità di cui ai

commi successivi vengono definiti in un'ottica di armonizzazione dell'intero comparto edile regionale al fine di evitare possibili fenomeni di *dumping* contrattuale.

3.1- INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E/O SERVIZIO MENSA

1. L'indennità sostitutiva di mensa sarà automaticamente equiparata in ciascuna provincia a quella eventualmente determinata dalla contrattazione integrativa provinciale sviluppata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore edile di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

3.2 - INDENNITÀ DI TRASFERTA

1. L'indennità di trasferta sarà automaticamente equiparata in ciascuna provincia a quella eventualmente determinata dalla contrattazione integrativa provinciale sviluppata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore edile di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

3.3 - INDENNITÀ DI TRASPORTO

1. L'indennità di trasporto sarà automaticamente equiparata in ciascuna provincia a quella eventualmente determinata dalla contrattazione integrativa provinciale sviluppata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore edile di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

ART.4 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

1. Ferme restando le disposizioni sulle maggiorazioni salariali dovute in caso di lavoro straordinario feriale, festivo, notturno e notturno festivo così come disciplinate dai C.C.N.L. delle Imprese Artigiane e della Piccola e Media Impresa, nonché, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla R.S.U. o, in assenza, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, la reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per fronteggiare incrementi di produttività e/o sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il pronto intervento per il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, così come espressamente previsto nei contratti di appalto.

2. La reperibilità potrà essere organizzata in articolazioni settimanali, non dovrà eccedere due settimane consecutive nel mese e non dovrà superare sei giorni consecutivi nell'arco della settimana. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, l'azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità i dipendenti, garantendo un'equa turnazione tra gli stessi.

3. Il lavoratore inserito in turno settimanale di reperibilità non potrà essere collocato, per il medesimo periodo, in cassa integrazione per eventi atmosferici.

4. Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell'intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto l'esenzione dagli stessi o avviare un confronto con l'azienda per esporre le proprie ragioni con l'eventuale assistenza della RSU o, in assenza, di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

5. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Resta confermato l'obbligo di rispettare le 11 ore di riposo continuativo a conclusione dell'orario di lavoro svolto in regime di reperibilità.

6. Oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta una indennità settimanale pari a € 90,00 lordi.

7. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore esistenti che regolano il presente istituto. Le Parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell'ambito dei capitolati di appalto.

ART.5 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del vigente C.C.N.L. 4 maggio 2022 e da quanto previsto dal presente accordo, l'E.V.R. è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le Parti concordano che l'importo dell'E.V.R. è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre, le Parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'E.V.R. sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

2. L'E.V.R., ove dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali, ferma restando la sua onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi, con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai, l'E.V.R. viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese per un massimo di 173 ore mensili. Agli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

L'erogazione dell'E.V.R. di cui al presente articolo va effettuata nell'anno di riferimento a seguito dell'esito della verifica annuale degli indicatori; il calcolo è effettuato con riferimento alla media dei trienni precedenti l'anno di erogazione.

3. La misura massima dell'E.V.R. è fissata nel 4% dei minimi tabellari in vigore al 1°luglio 2023.

4. Fermi gli indicatori previsti dal C.C.N.L., sono individuati quali parametri territoriali le ore ordinarie lavorate dichiarate all'Edilcassa di Puglia e il numero denunce nuovo lavoro pervenute all'Edilcassa di Puglia quale esplicazione della dinamica del numero e importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

1) Numero operai iscritti in Edilcassa di Puglia	20%
2) Monte salari denunciato in Edilcassa di Puglia	20%
3) Ore dichiarate in Edilcassa di Puglia	20%
4) Ore ordinarie lavorate dichiarate all'Edilcassa di Puglia	20%
5) Numero denunce nuovo lavoro presentate dalle imprese iscritte all'Edilcassa di Puglia	20%

Il calcolo e la verifica annuali dell'E.V.R. avverrà in un apposito incontro tra le Parti da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno di erogazione nel quale le stesse procederanno al raffronto dei cinque parametri, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con

quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno, secondo i criteri e con le modalità individuate dal C.C.N.L. e dal presente accordo. I parametri regionali su base triennale sono esaminati come di seguito specificato:

- prima annualità: 01 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019;
- seconda annualità: 01 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025, media triennio 2023/2022/2021 con media triennio 2022/2021/2020;
- terza annualità: 01 gennaio 2026 - 31 dicembre 2026, media triennio 2024/2023/2022 con media triennio 2023/2022/2021.

5. Di seguito la tabella riportante i valori dei suddetti indicatori per la verifica dell'andamento del settore:

Tabella EVR - verifica territoriale degli indicatori (prima annualità 01/01/2024 - 31/12/2024)							
Parametri Nazionali	2020	2021	2022	2023	Media 2020-2022	Media 2021-2023	Variazioni
Operai iscritti	6.983	8.184	10.237	10.191	8.468	9.537	1.069
Monte salari denunciato	55.529.416	72.597.307	100.925.100	107.379.518	76.350.608	93.633.975	17.283.367
Ore dichiarate	6.067.062	7.964.172	10.904.223	11.150.803	8.311.819	10.006.399	1.694.580
Parametri Territoriali	2020	2021	2022	2023	Media 2020-2022	Media 2021-2023	Variazioni
Ore ordinarie lavorate	4.913.337	6.497.318	8.942.080	9.166.924	6.784.245	8.202.107	1.417.862
Denunce nuovo lavoro	24.991	28.322	36.268	48.006	29.860	37.532	7.672

Di seguito la tabella riportante i valori dell'E.V.R., per il primo anno di vigenza del presente contratto, nella misura del 100% del 4% della retribuzione base di cui alle tabelle retributive in vigore al 1° LUGLIO 2023:

TABELLA ARTIGIANI 1° LUGLIO 2023 (valori in euro)							
Livelli	Minimo Paga Base	Contingenza	E.d.r.	ITS Medio	Totale	ORARIA	EVR 100%
VII	1.993,46	534,28	10,33	345,17	2.883,24		79,74
VI	1.777,08	529,11	10,33	310,63	2.627,15		71,08
V	1.481,04	522,91	10,33	260,20	2.274,48		59,24
IV	1.380,98	520,12	10,33	237,30	2.148,73	12,42	55,24
III	1.283,72	517,85	10,33	219,54	2.031,44	11,74	51,35
II	1.153,65	515,27	10,33	198,46	1.877,71	10,85	46,14
I	987,30	512,58	10,33	170,20	1.680,41	9,71	39,49

Per tutto quanto nello specifico previsto dal presente contratto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 42 del vigente C.C.N.L.

6. *Modalità di calcolo ed erogazione* - Ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare pari o positivi due dei parametri riportati al comma 4, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 50% del valore calcolato secondo le norme del presente contratto.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali di cui al comma 4 del presente articolo, sino al 100% del valore calcolato secondo le norme del presente contratto.

Non si darà luogo alla erogazione dell'E.V.R. sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore di effettivo lavoro denunciate all'ente bilaterale di settore a cui l'impresa aderisce, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate all'ente bilaterale di riferimento sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale. Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita dalle norme del presente contratto.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. nella misura pari alla metà (50%) di quanto stabilito dalle norme del presente contratto, fatte salve diverse disposizioni che dovessero intervenire a livello nazionale sulla materia di che trattasi. In tal caso sarà attivata la seguente procedura:

- l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato (all. 1), sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali alle associazioni datoriali ed all'ente bilaterale di riferimento, dandone comunicazione alla RSA o RSU, ove costituiti;
- le associazioni datoriali stipulanti il presente accordo informeranno entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali, e se richiesto, attiveranno un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione afferente le ore di lavoro denunciate e trasmessa all'ente bilaterale di settore a cui aderisce.

Per le imprese associate a una delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente accordo, ovvero sede provinciale delle stesse, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'associazione medesima.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori e le lavoratrici dovranno erogare l'E.V.R. nella misura stabilita dalle norme del presente contratto in relazione ai minimi tabellari in vigore al

1° luglio 2023. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio. Per quanto non previsto si fa riferimento alla disciplina del C.C.N.L. di settore.

ART.6 - FORMAZIONE E SICUREZZA

1. Il settore delle costruzioni è attraversato da processi di profonda innovazione legati ad alcune misure di incentivazione quali il Superbonus Condomini, Superbonus Unifamiliari, Sisma bonus e gli altri bonus relativi alle ristrutturazioni. Alla luce di tali dinamiche le Parti ritengono fondamentale quanto previsto dal Protocollo formazione e Sicurezza del Verbale di Accordo del C.C.N.L. Artigiano del 04/05/2022 e concordano di rilanciare le attività all'interno degli Enti Bilaterali di riferimento in materia di formazione professionale e sicurezza in conformità a quanto contrattualmente disposto.

ART.7 - MASTRO FORMATORE ARTIGIANO

1. Alla luce dell'importanza rivestita dal tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla formazione nel settore edile, considerata la peculiarità del comparto artigiano nella trasmissione di competenze, conoscenze e del "saper fare" alle nuove generazioni, le Parti sottoscrittrici si impegnano ad assicurare che gli enti bilaterali di riferimento diano piena attuazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva artigiana in materia di Mastro Formatore artigiano, assicurando l'espletamento delle procedure per il suo riconoscimento e ogni azione tesa alla sua valorizzazione.
2. La formazione erogata dal Mastro Formatore Artigiano è formalmente riconosciuta nel processo di formazione erogata in merito all'addestramento pratico anche per i percorsi formativi obbligatori.

ART.8 - VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

1. Le norme del presente Contratto, ad eccezione delle decorrenze espressamente indicate, entrano in vigore per tutto il territorio della regione Puglia dal 1° ottobre 2024 e hanno durata sino alla data del 31 dicembre 2026, salvo diverse disposizioni fissate in sede di successivo rinnovo del vigente C.C.N.L.

Letto, approvato e sottoscritto in Bari, 2 ottobre 2024.


ANAEP CONFARTIGIANATO PUGLIA




CLAAL PUGLIA




CNA COSTRUZIONI PUGLIA




FIAE CASARTIGIANI PUGLIA




FENEALUIL PUGLIA



FILCA CISL PUGLIA




FILLEA CGIL PUGLIA




ACCORDO UNA TANTUM

tra:



ANAEP CONFARTIGIANATO PUGLIA rappresentata dal Presidente della Federazione regionale Confartigianato Francesco Sgherza e dal presidente regionale ANAEP Luigi Marullo assistiti dal Segretario regionale di Confartigianato Imprese Puglia dott. Umberto A. Castellano e dall'avv. Giuseppe Possidente;




CLAAI PUGLIA rappresentata dal Presidente regionale Luigi Cosimo Quaranta;

CNA COSTRUZIONI PUGLIA rappresentata dal Segretario regionale di CNA PUGLIA Giuseppe Riccardi;

FIAE CASARTIGIANI PUGLIA rappresentata dal Coordinatore regionale Stefano Castronuovo;


e



FENEAL UIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Francesco Pappolla e dai Segretari Giovanni Librando e Salvatore Listinge;

FILCA CISL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Antonio Delle Noci e dai Segretari Luigi Sideri e Giuseppe Villani;

FILLEA CGIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Ignazio Marcello Savino e dai Segretari Giovanni Massaro e Francesca Deleonardis;



viene stipulato il presente accordo da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 4 maggio 2022 e per i lavoratori e le lavoratrici da esse dipendenti.


UNA TANTUM

Agli operai in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà riconosciuto un importo una tantum lordo forfettario non ripetibile nella misura di seguito riportata:

- 110 euro lordi a coloro assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna, da erogarsi in due rate di pari importo unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024 e dicembre 2024;
- 55 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna da erogarsi in un'unica soluzione unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024;

Per le lavoratrici e i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all'orario contrattualmente concordato.

Sono esonerate dal versamento dell'una tantum le imprese che abbiano già versato ai propri lavoratori in forza secondo la suindicata casistica, somme a titolo di elemento variabile della retribuzione antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.



In via eccezionale e non ripetibile in caso di analoghe negoziazioni, agli impiegati ai quali si applica il presente C.C.R.L. ed in forza alla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'importo di cui al precedente capoverso è corrisposto secondo quanto al capoverso precedente unicamente nel caso non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni del C.C.N.L. vigente.

L'importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi in data antecedente al previsto periodo di corresponsione dell'una tantum, la stessa sarà erogata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto in Bari, 2 ottobre 2024.

ANAEP CONFARTIGIANATO PUGLIA

CLAAI PUGLIA

CNA COSTRUZIONI PUGLIA

FIAE CASARTIGIANI PUGLIA

FENEALUIL PUGLIA

FILCA CISL PUGLIA

FILLEA CGIL PUGLIA

ADDENDUM Erogazione E.V.R. in ambito provinciale

Con riferimento a quanto previsto dall'art.5, comma 3 del presente CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PUGLIA sottoscritto in data 2 ottobre 2024, le Parti stipulanti specificano e si danno reciprocamente atto di quanto segue:

fermi restando i parametri regionali di cui all'art.5 comma 4 del presente C.C.R.L., ai fini della determinazione della misura massima di E.V.R. erogabile negli ambiti provinciali in cui le OO.DD. e le OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore edile non abbiano sottoscritto accordi sull'erogazione dell'E.V.R., la misura massima dello stesso sarà definita in accordo tra le Parti stipulanti il presente contratto in una misura di sostenibilità tesa a evitare fenomeni di *dumping* contrattuale nel territorio di riferimento. Al fine dell'erogazione dell'E.V.R. in tali territori le Parti si impegnano a dare puntuale informativa di tale misura a imprese e lavoratori entro il 31 dicembre 2024.

La misura massima individuata entro il termine di cui al comma precedente avrà vigenza sino alla scadenza del presente contratto. È fatto salvo il caso di intervenuto accordo provinciale tra le AA.DD. e le OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore edile in tema di erogazione dell'E.V.R., a seguito del quale troverà piena applicazione l'art. 5, comma 3 del presente C.C.R.L. .

Visto, confermato e sottoscritto in Bari, 2 ottobre 2024.

ANAEP CONFARTIGIANATO PUGLIA

CLAAI PUGLIA

CNA COSTRUZIONI PUGLIA

FIAE CASARTIGIANI PUGLIA

FENEALUIL PUGLIA

FILCA CISL PUGLIA

FILLEA CGIL PUGLIA

ADDENDUM

AL CCRL LAVORATORI E LE LAVORATRICI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA PUGLIA DEL 02 ottobre 2024 per la definizione degli istituti afferenti EDILCASSA DI PUGLIA e relativi enti formativi e paritetici.

Il giorno 02 ottobre 2024 presso la sede della EDILCASSA DI PUGLIA sita in BARI alla via Napoli 329/E si sono incontrati:

CLAAI PUGLIA rappresentata dal Presidente regionale Luigi Cosimo Quaranta;

CNA COSTRUZIONI PUGLIA rappresentata dal Segretario regionale di CNA PUGLIA Giuseppe Riccardi;

e

FENEAL UIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Francesco Pappolla e dai Segretari Giovanni Librando e Salvatore Listinge;

FILCA CISL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Antonio Delle Noci e dai Segretari Luigi Sideri e Giuseppe Villani;

FILLEA CGIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Ignazio Marcello Savino e dai Segretari Giovanni Massaro e Francesca Deleonardis;

preso atto

di quanto definito nell'ambito del contratto integrativo regionale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'edilizia e affini della Puglia stipulato in data 02 ottobre 2024

confermato

che le regole fondative del Sistema Bilaterale Regionale Artigiano e delle PMI, basato su pratiche condivise ed improntate al rispetto, osservanza ed adozione della Contrattazione e dei Regolamenti Territoriali già esistenti negli Enti Bilaterali e comunque nelle Casse Edili Pugliesi, restano ancora a tutt'oggi validi, vigenti e necessari,

hanno concordato

quanto segue con riferimento alla generalità di imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori aderenti a EDILCASSA DI PUGLIA e relativi Organismi Paritetici e Centri Formativi (Edilscuola di Puglia formazione e sicurezza);

ART. 1 - TESSERINO ACCESSO CANTIERI

Le Parti stabiliscono la necessità di istituire sperimentalmente il Tesserino personale/Pass, in forma digitale, per l'accesso ai cantieri rilasciato dall'Edilcassa di Puglia, al fine di monitorare i flussi di manodopera e rendicontare le ore di lavoro. Nel tesserino sono riportati i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica, il CCNL applicato e l'azienda presso cui il lavoratore presta la propria opera.

Tale strumento sarà reso operativo attraverso un apposito accordo tra le Parti da sottoscrivere entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 2 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLST)

Le Parti firmatarie del presente accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 81/2008 è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata anche attraverso la costituzione tra FENEAL UIL PUGLIA - FILCA CISL PUGLIA - FILLEA CGIL PUGLIA di un'associazione regionale degli RLST.

Il contributo RLST sarà automaticamente equiparato a quello determinato dalla contrattazione

integrativa provinciale di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

ART. 3 – MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA SANITARIA

In attesa che sia dato seguito a quanto previsto dal verbale di accordo del 3 marzo 2022 e delle intese del 21 settembre 2023 in materia di sorveglianza sanitaria, con l'impegno di attenersi a quanto sarà stabilito a livello nazionale in materia, le Parti convengono sull'opportunità che Edilscuola di Puglia - Formazione e Sicurezza adotti una convenzione, anche in via sperimentale, in materia di sorveglianza sanitaria per fornire tale servizio a favore delle imprese edili che aderiscono al sistema bilaterale delle Parti sottoscrittrici del presente accordo.

ART. 4 - PREMIALITÀ IMPRESE

Nell'ambito del contributo istituzionale alla Edilcassa di Puglia (2,25%), l'aliquota dell'1,05%, fermo restando il rimborso alle aziende per malattia e infortunio, è destinata a finanziare forme di premialità alle imprese, ai sensi del CCNL.

Per dare attuazione a quanto stabilito dai richiamati CCNL le parti concordano di introdurre, con decorrenza dall'anno 2024 (risultato di esercizio gestione imprese al 30-09-2023) un sistema premiale per le Aziende iscritte alla Edilcassa di Puglia regolamentato come segue:

- 1) riconoscere la premialità alle aziende che abbiano un imponibile contributivo Edilcassa nell'esercizio amministrativo superiore ad euro 45.000,00 mila e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi;
- 2) riconoscere la premialità alle aziende che abbiano dichiarato più di 130 ore medie lavorate mensili pro capite per ciascun operaio iscritto in Edilcassa di Puglia nell'esercizio amministrativo;
- 3) riconoscere la premialità alle aziende in regola presso la Edilcassa di Puglia secondo le regole/criteri per il rilascio del DURC alla data di redazione della classifica e dell'erogazione e assenza di rateizzazioni in corso.

L'imprese ammesse devono aver presentato denunce con operai per tutti i 12 mesi inclusi nel periodo di competenza. Ai fini dell'ottenimento del premio è necessario soddisfare cumulativamente i suddetti requisiti.

Somma da destinare alla premialità

Fatto salvo quanto stabilito all'ultimo capoverso del presente articolo l'ammontare della premialità è pari di anno in anno all'accantonamento effettuato in bilancio al relativo fondo premialità (pari all'1,05% di contribuzione fermo restando le prestazioni di malattia e infortunio erogate).

Calcolo del singolo premio per impresa e modalità di riscossione

Entro il 15 di gennaio di ogni anno, la Edilcassa di Puglia estrae una lista degli aventi diritto al premio riferiti all'esercizio amministrativo chiuso al 30 settembre dell'anno precedente. La lista viene generata con riferimento alle contribuzioni dichiarate nel periodo di competenza 1 ottobre - 30 settembre e purché integralmente versate entro il 31 dicembre.

La lista riporta l'ammontare dei contributi versati nel medesimo periodo e ripartisce il totale della "somma da destinare" in modo proporzionale rispetto a tali somme.

Per le imprese aventi diritto al premio, ai fini della ripartizione dello stesso, l'ammontare dei contributi versati dalla singola impresa sarà incrementato, nei limiti della capienza contributiva dell'1,05%:

- del 5% in caso di utilizzo dei servizi forniti da EDILSCUOLA DI PUGLIA Formazione e

Sicurezza in materia di formazione e sicurezza;

A tal fine l'ente bilaterale afferente alle parti sottoscrittrici del presente accordo dovrà rilasciare alla Edilcassa di Puglia idonea dichiarazione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Modalità di attribuzione

La lista viene generata dagli uffici dell'Edilcassa di Puglia, controllata ed autorizzata dal Direttore dell'Ente entro il 31 gennaio di ogni esercizio e messa in pagamento sotto forma di sconto contributivo a partire dalla denuncia mensile di gennaio.

Nel caso in cui le contribuzioni del mese di gennaio non fossero sufficienti per godere dello sconto contributivo, il saldo sarà traslato nelle denunce mensili successive.

Il diritto alla percezione dello sconto contributivo decade nel caso di sospensione, irregolarità, richiesta di rateizzazione o passaggio ad altra Cassa settoriale a partire dalla dichiarazione di ottobre e sino alla completa fruizione del premio. Il diritto decade anche nel caso di procedure legali in corso con la Edilcassa di Puglia. L'impresa ed il consulente saranno informati del percepimento della premialità con apposita PEC.

Le parti sociali firmatarie del presente accordo convengono di rivedersi al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle premialità alle imprese e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze delle aziende del settore. In caso di mancato utilizzo, anche parziale, entro 1 anno dall'accantonamento l'utilizzo dei suddetti fondi sarà riservato esclusivamente per la premialità alle imprese nel più rigoroso rispetto degli obiettivi e delle finalità stabiliti nel contratto nazionale.

ART. 5 - PRESTAZIONI FACOLTATIVE IN FAVORE DEGLI OPERAI

Si confermano le prestazioni facoltative di carattere non sanitario, già regolamentate dalla vigente Contrattazione Integrativa Territoriale della Puglia. A tal fine l'Edilcassa di Puglia riconoscerà le ore lavorate dal richiedente nelle altre Casse Edili del Territorio Regionale.

Le Parti si impegnano a costituire una Commissione che entro 15 giorni verifichi la possibilità di estendere a livello regionale alcune prestazioni territoriali con esame delle relative compatibilità economiche.

Nel caso in cui, il gettito della contribuzione pari allo 0,45% destinato al finanziamento delle prestazioni facoltative già in essere, consenta l'erogazione di ulteriori prestazioni aggiuntive, l'Edilcassa di Puglia garantirà secondo modalità, criteri e requisiti individuati da un'apposita Commissione, che sarà costituita entro 15 giorni, per la stesura del Regolamento Regionale Prestazioni Facoltative, le seguenti prestazioni:

- Viaggi studio all'estero.
- Carenza malattia (per la malattia inferiore a 7 gg).
- Contributo una-tantum acquisto tablet / pc (lavoratore e familiari a carico).

ART. 6 - AZIONI DIRETTE ALLA FORMAZIONE E SICUREZZA

Per dare concreto seguito a quanto previsto dall'art. 6 CCRL edilizia artigianato della Puglia, le parti firmatarie del presente addendum intendono introdurre azioni mirate che puntino alla analisi dei fabbisogni territoriali, di approfondimento sui bandi a disposizione e delle opportunità rivenienti dalle politiche regionali, nazionali ed europee oltre che dai fondi interprofessionali.

A tal fine saranno intraprese le seguenti azioni:




- rilancio delle attività formative della Edilscuola di Puglia - Formazione e Sicurezza nel rispetto del Catalogo Formativo Nazionale predisposto dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza.
- formazione aperta a tutte le Imprese edili iscritte all'Edilcassa di Puglia in coerenza con le modalità previste dal Catalogo Formativo Nazionale.
- organizzazione di percorsi formativi dedicati a disoccupati e cassaintegrati residenti in Puglia, anche attraverso il BLEN.it, secondo modalità, criteri e requisiti individuati da un'apposita Commissione, che sarà costituita entro 90 giorni, per la stesura del relativo Regolamento.
- sopralluogo tecnico in cantiere, gratuito per tutte le Imprese edili iscritte all'Edilcassa di Puglia ed in possesso di DURC in corso di validità, mirato a verificare che le misure di sicurezza adottate siano adeguate ai rischi lavorativi effettivamente presenti in cantiere e che rispondano alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme di buona tecnica di cantiere.
- servizio di Asseverazione per attestare l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 7 - NORMA TRANSITORIA


Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni, delle nuove premialità e delle aliquote previste dal presente Contratto. Si applicano le disposizioni previste dal contratto di riferimento regionale in materia di validità, decorrenza e durata del presente addendum.

Letto, approvato e sottoscritto.


CLAAI PUGLIA




CNA COSTRUZIONI PUGLIA



FENEA EDIL PUGLIA



FILCA CISL PUGLIA



FILLEA CGIL PUGLIA

